

# REGOLAMENTO 2026

## PARTE PRIMA NORME GENERALI DEGLI STUDI

### I. NATURA E FINE

**art. 1** L'Istituto teologico affiliato (ITA) - Studio Teologico Interdiocesano "san Cromazio d'Aquileia" (STI) è a servizio della vita ecclesiale delle diocesi di Gorizia, Trieste e Udine, e ha come fine la formazione teologica, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa (cfr *Veritatis Gaudium*, art. 11 § 1) e della Facoltà affiliante (cfr CEC, *Istruzione sull'Affiliazione di Istituti di Studi Superiori*, Art 5). Nel perseguire il suo fine, prepara al conseguimento del titolo di Baccalaureato in sacra Teologia.

**art. 2** L'ITA-STI è affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto. Il presente Regolamento s'ispira, pertanto, a quello della Facoltà Teologica del Triveneto.

### II. AUTORITA PROPRIE E ORGANISMI COLLEGIALI

#### Il Moderatore

**art. 3** Il Moderatore dell'ITA-STI è l'Arcivescovo di Udine in ragione della sede dell'ITA-STI. Egli esercita l'autorità di governo, in comunione con i Vescovi di Gorizia e di Trieste, a norma dell'art. 7 dello *Statuto*.

#### Il Direttore

**art. 4** Il Direttore, nominato a norma dell'art. 8 dello *Statuto*, ha i compiti stabiliti dallo stesso articolo. La procedura di designazione e di nomina del Direttore è la seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto designa la terna dei nominativi da proporre al Moderatore.
- b) Per la designazione della terna hanno diritto di voto tutti i membri del Consiglio di Istituto, esclusi i rappresentanti degli Studenti. Ciascun membro elettore esprime un nominativo per la terna che viene presentata al Moderatore con l'indicazione delle preferenze.
- c) Il Moderatore presenta il candidato scelto al Preside della Facoltà. Il Preside chiede il consenso del Consiglio di Facoltà con votazione segreta.
- d) Ottenuto il parere positivo del Consiglio di Facoltà, il Preside presenta al Gran Cancelliere il candidato per la nomina, previo il *nulla osta* della Commissione Episcopale.

#### Il Vicedirettore

**art. 5** Il Vicedirettore può essere nominato a norma dell'art. 9 dello *Statuto*, con i compiti indicati nello stesso articolo.

#### Il Consiglio d'Istituto

**art. 6** Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità deliberativa sull'ordinamento scolastico dell'ITA-STI. La sua composizione e i suoi compiti sono quelli previsti dall'art. 10 dello *Statuto*.

- a) Quando si trattano questioni inerenti al corpo Docente, i rappresentanti degli Studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
- b) Il Consiglio di Istituto è convocato almeno una volta all'anno e su richiesta della maggioranza del

Consiglio stesso.

### **Norme riguardanti il Consiglio d'Istituto**

**art. 7** Affinché le deliberazioni e le mozioni del Consiglio siano valide è necessario che:

1. gli aventi diritto siano convocati dal Direttore almeno sette giorni prima della riunione;
2. i presenti siano almeno i due terzi degli aventi diritto;
3. le deliberazioni siano prese a maggioranza assoluta dei votanti;
4. le deliberazioni riguardanti le persone sono prese a scrutinio segreto.
5. le deliberazioni devono essere comunicate a tutti i membri del collegio.

### **III. DOCENTI**

**art. 8** I Docenti dell'ITA-STI si dividono in *Docenti stabili* (ordinari e straordinari) e *Docenti non stabili* (incaricati o invitati).

**art. 9** Spetta al Gran Cancelliere nominare i Docenti stabili dell'ITA-STI, e conferire o revocare loro la *missio canonica* o la *venia docendi*.

**art. 10** La procedura di cooptazione per la nomina dei Docenti stabili avviene in stretta collaborazione tra Facoltà e ITA-STI, nel modo seguente:

- a) Il Consiglio di Istituto verifica i requisiti del Docente candidato. Il Direttore dello Studio, se presbitero o religioso, chiede il *nulla osta* dell'Ordinario, prepara il *dossier* di documentazione (*curriculum vitae et operum*, opere e saggi più significativi) e lo presenta al Moderatore dello Studio, il quale invia la domanda di stabilità al Preside della Facoltà.
- b) Il Direttore dell'ITA-STI presenta il candidato alla commissione della Facoltà costituita:
  - dal Preside, che la presiede
  - dal Direttore dell'ITA-STI
  - da almeno tre Docenti stabili della Facoltà.
- c) La commissione designa la terna dei censori per la valutazione delle opere del Docente candidato alla stabilità.
- d) La Segreteria dell'ITA-STI invia ai censori la documentazione da esaminare e raccoglie la loro valutazione scritta da trasmettere al Preside della Facoltà. La valutazione deve essere inviata entro 60 giorni in maniera riservata al Direttore dell'ITA-STI. I censori devono rimanere conosciuti solo dal Direttore e dalla commissione.
- e) La commissione valuta i giudizi scritti pervenuti e tramite il Preside della Facoltà ne presenta un giudizio sintetico al Consiglio di Facoltà e alla Commissione Episcopale con richiesta di *nulla osta* per la nomina.

**art. 11** Spetta al Consiglio di Facoltà stabilire il numero fisso di posti a Docenti stabili ordinari dell'ITA-STI in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica per le seguenti Aree:

- Esegesi A.T.
- Esegesi N.T.
- Teologia Sistemática
- Teologia Morale
- Teologia Fondamentale
- Liturgia
- Diritto Canonico

- Filosofia Teoretica
- Patrologia e Storia della Chiesa

**art. 12** I Docenti stabili straordinari possono divenire Docenti stabili ordinari, dopo almeno tre anni di insegnamento (*Statuto* art. 14) facendo richiesta scritta al Direttore dell'ITA-STI il quale sottoporrà la domanda all'esame della "Commissione per la qualifica dei Docenti" della Facoltà Teologica del Triveneto.

**art. 13** Sono Docenti non stabili (*incaricati e invitati*) coloro ai quali l'ITA-STI affida un incarico temporaneo di insegnamento, rinnovabile in rapporto alle esigenze del medesimo, a norma dell'art. 16 dello *Statuto*. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, vengono nominati, su proposta del Consiglio di Istituto, dal Moderatore, che concede loro la *missio canonica* o la *venia docendi*

**art. 14** Dopo cinque anni d'insegnamento, il Docente incaricato può essere confermato per un quinquennio, salva la verifica del Direttore. In tal caso egli, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, sottopone al Moderatore la revoca della nomina prima dello scadere del quinquennio.

**art. 15** La cessazione o la sospensione dell'esercizio dell'insegnamento sono previste dagli artt. 19-22 dello *Statuto*.

**art. 16** Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i Docenti stabili e non stabili. Su convocazione del Direttore, che lo presiede, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogniqualvolta il Direttore lo riterrà opportuno o un terzo dei membri ne farà richiesta. In tal caso dovrà essere convocato entro un mese dalla richiesta.

Tutti i Docenti stabili e non stabili fanno parte del Collegio plenario dei Docenti della Facoltà Teologica del Triveneto

**art. 17** I compiti del Collegio dei Docenti sono descritti nell'art. 11 dello *Statuto*.

#### IV. STUDENTI

**art. 18** Gli Studenti si possono iscrivere come *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*, a norma dell'art.23 dello *Statuto*.

**art. 19** Condizioni per l'immatricolazione e per l'iscrizione

a) Le iscrizioni si potranno effettuare, in orari stabiliti dalla Segreteria, in un periodo che va dal 1° settembre al 20 ottobre di ogni anno.

b) Possono iscriversi come Studenti ordinari al ciclo di Baccalaureato coloro che sono in possesso di un titolo di studio valido, secondo le leggi civili, per l'ammissione agli studi universitari. Al momento dell'iscrizione la copia del documento originale del titolo deve essere depositata in Segreteria. Si richiede una congrua conoscenza della lingua latina, della lingua greca e della storia della filosofia comprovata da un documento, che può essere parte del certificato degli studi precedenti. In mancanza di tale certificazione, lo Studente dovrà seguire i corsi integrativi relativi a tali materie entro i primi due anni.

c) Gli Studenti che provengono da altre Facoltà universitarie o da Istituti teologici accademici, possono ottenere dal Direttore il riconoscimento, in tutto o in parte, degli studi svolti tenuto conto del livello accademico e programma dei corsi, dicitura delle discipline, numero dei crediti.

- d) Gli Studenti che hanno conseguito il titolo di Magistero/Laurea/Baccalaureato o di Laurea magistrale/Licenza in Scienze Religiose e che intendono iscriversi al Ciclo Istituzionale dovranno integrare i corsi mancanti secondo quanto indicato all'art. 21 della Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose (28 giugno 2008) della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- e) Si richiede a tutti (ordinari, straordinari e uditori) un colloquio con il Direttore.
- f) Uno Studente che con la sua condotta rechi grave turbamento al regolare svolgimento delle attività accademiche, può essere espulso dall'ITA-STI su delibera del Consiglio di Istituto, convalidata dal Moderatore.

#### **art. 20** Studenti stranieri

La documentazione ulteriore richiesta per l'iscrizione degli Studenti stranieri è:

- a) la traduzione del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria Nazione; l'attestazione del numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma e la dichiarazione della validità del titolo per l'accesso all'università nel Paese d'origine. Le suddette certificazioni devono essere richieste al Consolato o all'Ambasciata Italiana presso il Paese d'origine o alle Rappresentanze Diplomatiche del Paese d'origine presenti sul territorio italiano o tramite autocertificazione;
- b) il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità italiane;
- c) la copia del passaporto o di un documento di identità;
- d) lettera di presentazione del proprio Vescovo o del Superiore generale.

#### **art. 21** Rappresentanti degli Studenti

I rappresentanti degli Studenti:

- a) sono eletti, con le modalità stabilite dalla Segreteria, ovvero all'inizio dell'anno accademico, una persona all'interno del triennio iniziale del percorso e una persona del biennio conclusivo e partecipano al Consiglio d'Istituto secondo le modalità stabilite dallo Statuto (art. 9) e dal presente Regolamento (art. 6); gli Studenti uditori pur avendo diritto di voto non possono essere eletti ;
- b) sono portavoce delle istanze delle classi che li hanno eletti e le presentano secondo i modi previsti dal Regolamento;
- c) sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi;
- d) un rappresentante partecipa al Consiglio di Facoltà tramite elezione tra i rappresentanti degli Studenti degli Istituti Teologici.

#### **art. 22** Assemblee degli Studenti

- a) Gli Studenti possono radunarsi in assemblea (di classe o generale) per trattare problemi inerenti allo studio e all'attività accademica nel suo insieme non più di due volte l'anno ed ogni volta per un tempo non superiore a due ore di lezione. La richiesta scritta dei rappresentanti di classe, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere presentata al Direttore almeno quindici giorni prima della prevista Assemblea.
- b) L'orario e le modalità dell'Assemblea devono venire concordate con il Direttore dello Studio e i Docenti interessati.
- c) Gli Studenti di un singolo anno possono essere convocati dal Direttore.
- d) Gli Studenti possono essere convocati in Assemblea generale dal Direttore per esaminare aspetti e problemi relativi alla vita dell'ITA-STI. All'Assemblea sarà invitato il Rettore del Seminario.
- e) L'Assemblea degli Studenti è pubblica e ad essa possono essere invitati anche i Docenti.

#### **art. 23** Diritti amministrativi

- a) All'atto dell'iscrizione gli Studenti si impegnano a versare, secondo le modalità previste dalla

Segreteria, l'importo della tassa di iscrizione e della tassa accademica fissato di anno in anno.

b) Chi non regolarizza la propria posizione non viene considerato iscritto.

c) Gli Studenti uditori versano una tassa di Segreteria fissata di anno in anno, più una quota per ogni corso che intendono frequentare.

d) Gli Studenti fuori corso sono tenuti a iscriversi versando la quota stabilita dalla Segreteria.

e) Per dichiarazioni e certificati rilasciati dalla Segreteria su loro richiesta, gli Studenti verseranno una quota prestabilita.

## V. UFFICIALI

**Art. 24** La direzione dell'ITA-STI è coadiuvata dal Segretario, dall'Ecomono, dal Direttore della Biblioteca e dal personale ausiliario i cui compiti sono stabiliti dallo Statuto (artt. 27-33)

## VI. ORDINAMENTO DEGLI STUDI E DEI CORSI

### **art. 25** Ciclo Istituzionale dell'ITA-STI

Il Ciclo Istituzionale dell'ITA-STI prevede l'insegnamento complesso e articolato delle discipline appartenenti alle aree della Sacra Scrittura, della Teologia dogmatica, della Teologia morale e pastorale, della Filosofia e delle Scienze umane. Ha la durata di cinque anni accademici (equivalenti a dodici semestri) per il conseguimento del titolo accademico del Baccalaureato in Teologia e di alcuni corsi teologico-pastorali per il completamento della formazione ai ministeri ecclesiali.

### **art. 26** Corsi d'insegnamento

Il curriculum degli studi per il Baccalaureato, si svolge in cinque anni.

I corsi si distinguono in fondamentali, complementari e seminariali.

a) I Corsi fondamentali sono finalizzati ad offrire, nel Ciclo Istituzionale, una formazione teologica di base;

b) I Corsi complementari hanno la funzione di approfondire e rendere specifica la formazione promossa nei corsi fondamentali;

c) I Corsi seminariali approfondiscono tematiche particolari e costituiscono un avviamento alla ricerca scientifica. Gli Studenti dell'ITA-STI sono tenuti a frequentare un seminario filosofico, uno biblico ed uno teologico;

d) Gli Studenti sono invitati a proporre al Consiglio di Istituto temi per eventuali corsi seminariali.

### **art. 27** Corsi comuni

Qualora il Consiglio d'Istituto lo ritenga opportuno, alcuni corsi dell'ITA-STI possono essere svolti in comune con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santi Ermagora e Fortunato".

### **art. 28** Obbligo di frequenza

a) Lo studio della Teologia richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Coloro che non possono frequentare tutte le lezioni sono tenuti ad essere presenti ad almeno i due terzi delle ore complessive d'insegnamento del singolo corso.

b) Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.

c) Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse in via eccezionale e per motivi gravi dal Direttore, su presentazione della richiesta scritta da parte dell'interessato e della

debita documentazione.

**art. 29** Propedeuticità dei corsi

Gli esami di Storia della Filosofia, Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Teologia Fondamentale, Morale Fondamentale devono essere sostenuti con esito positivo prima di poter affrontare quelli successivi delle medesime discipline.

**art. 30** Anno Accademico

L'Anno accademico è costituito da due semestri comprendenti ciascuno almeno 12 settimane di lezione distribuite in quattro giorni settimanali

**art. 31** Omologazioni

- a) È possibile chiedere l'omologazione di corsi e di esami sostenuti presso altre Facoltà o Istituti Teologici, purché corrispondano sostanzialmente agli esami dell'ITA-STI per numero di ECTS, per programmi svolti e per l'idoneità dei Docenti.
- b) Per ottenere le omologazioni lo Studente deve presentare un certificato di esami della Segreteria della Facoltà o dell'Istituto presso il quale ha sostenuto l'esame, nel quale certificato siano specificati il titolo del corso, il numero dei crediti, la valutazione e la data di esame.
- c) Le richieste di omologazione, corredate dai programmi dei corsi frequentati, vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del Direttore, che può avvalersi del parere dei Docenti dei rispettivi corsi.
- d) I voti dei corsi omologati non vengono per sé trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami e non vengono computati nella media finale. Vengono trascritti e computati i voti conseguiti per i corsi frequentati presso gli ITA e gli ISSR affiliati o collegati alla Facoltà Teologica del Triveneto.
- e) Se il numero dei crediti omologati equivale alla misura di 4/5 dei crediti annuali a quello di un anno intero, lo Studente può essere iscritto all'anno successivo, fatte salve le necessarie integrazioni.
- f) Non è consentita l'ammissione al conseguimento del Baccalaureato solo sulla base di omologazione di corsi frequentati altrove. Si richiede allo Studente la frequenza di un numero di corsi pari almeno a quelli di un anno di crediti. Casi particolari verranno definiti dal Direttore.
- g) Le richieste di omologazione vanno presentate al momento dell'iscrizione. Dopo tale termine è consentito richiedere omologazione soltanto di quegli esami che nel frattempo siano stati sostenuti con esito positivo presso Università, Facoltà e Istituti teologici.

**art. 32** Esami

Gli esami di profitto presso l'ITA-STI sono regolati nel modo che segue:

- a) Gli esami possono essere sostenuti oralmente e/o per iscritto. È lasciata al Docente la scelta della modalità.
- b) Gli Studenti sono ammessi agli esami delle discipline indicate nel proprio piano di studi solo se hanno assolto agli obblighi di frequenza alle lezioni e se in regola con il pagamento delle tasse.
- c) Gli Studenti hanno cinque anni di tempo per sostenere gli esami, conclusa la frequenza al corso. Trascorso tale termine, lo Studente dovrà ripetere i corsi. A discrezione del Direttore, sentito il Docente del corso, lo Studente può essere ammesso all'esame anche dopo i cinque anni dalla fine del corso. Sostenuti tutti gli esami, lo Studente ha cinque anni per poter conseguire il titolo di Baccalaureato.
- d) Sono previste tre sessioni ordinarie di esame: nei mesi di giugno (sessione estiva), di settembre (sessione autunnale) e di gennaio (sessione invernale).
- e) Nelle sessioni ordinarie di giugno e gennaio ciascun Docente è tenuto a fissare almeno due

appelli d'esame all'interno della stessa sessione, in settimane distinte. Nella sessione ordinaria di settembre ogni Docente è tenuto a fissare solo un appello.

- f) Può essere prevista una sessione straordinaria di esame all'interno di ciascuno dei due semestri.
- g) Il calendario degli esami dev'essere fatto conoscere agli Studenti almeno un mese prima dell'inizio della sessione.
- h) Durante le sessioni d'esame ordinarie le lezioni sono sospese.
- i) Ogni Studente ha diritto di sostenere l'esame a cominciare dalla sessione immediatamente successiva allo svolgimento del corso corrispondente purché abbia frequentato almeno i due terzi delle lezioni del corso.
- j) L'esame orale va sostenuto dinanzi al Docente titolare del corso.
- k) Lo Studente, se accetta il voto dell'esame, appone la sua firma leggibile sul verbale.
- l) È consentito allo Studente ritirarsi dall'esame notificando alla Segreteria il ritiro 48 ore prima del giorno fissato.
- m) Lo Studente perde il diritto all'esame non presentandosi all'appello stabilito. In tale eventualità, fatta eccezione per casi particolari approvati dal Direttore, lo Studente non potrà presentarsi all'appello successivo della medesima sessione.
- n) Nell'eventualità in cui lo Studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine sarà scritto sul verbale (e non sul libretto personale dello Studente) «ritirato» con breve motivazione. Qualora il Docente valuti insufficiente la prova di esame, sul verbale (e non sul libretto personale dello Studente) sarà annotato «non approvato», con breve motivazione. In questi due casi lo Studente ha il diritto di sostenere l'esame nella sessione successiva.
- o) In caso di eventuali correzioni di voto sul verbale, il Docente lo riscriva controfirmandolo.
- p) Nel sostenere gli esami delle diverse discipline, lo Studente è tenuto a rispettare la propedeuticità dei corsi come indicata nell'annuario.
- q) Il voto conseguito in un seminario è considerato accettato se lo Studente, entro un mese dalla conclusione dell'elaborato, non si presenta a sottoscrivere il relativo verbale.

### **art. 33** Valutazione del profitto

- a) Gli Studenti sono soggetti ad una verifica di profitto per ogni corso e per ogni esercitazione scritta o lavoro personale ai quali sono obbligati dall'Ordinamento degli studi dell'ITA-STI.
- b) La valutazione del profitto avviene mediante un giudizio sui lavori personali, lavori di seminario, esercitazioni e tesi dello Studente e attraverso esami orali o scritti.
- c) La valutazione degli esami tiene conto dei seguenti criteri:
  - assimilazione ed esposizione corretta dei contenuti;
  - articolazione tra i contenuti dei diversi corsi;
  - approfondimento dei contenuti in quanto indice di interesse personale.
- d) Il giudizio complessivo tiene conto dei criteri di valutazione in equa proporzione.

### **art. 34** Valutazione dell'esame

- a) Il rendimento scolastico dello Studente è espresso dai voti riportati negli esami e nelle altre prove; esso viene registrato nel verbale d'esame e nel libretto personale.
- b) I voti sono assegnati in trentesimi;
- c) Le cifre dei voti hanno il seguente significato:

|       |                    |                            |
|-------|--------------------|----------------------------|
| 18-19 | <i>sufficiente</i> | ( <i>probatas</i> )        |
| 20-22 | <i>discreto</i>    | ( <i>bene probatus</i> )   |
| 23-25 | <i>buono</i>       | ( <i>cum laude</i> )       |
| 26-28 | <i>molto buono</i> | ( <i>magna cum laude</i> ) |
| 29-30 | <i>eccellente</i>  | ( <i>summa cum laude</i> ) |

- d) I voti sono riconosciuti solo se autenticati dalla firma del Docente e dello Studente nel verbale;
- e) Anche i voti per l'esame del baccalaureato sono espressi in trentesimi;
- f) La valutazione finale è data dal 70% della media ponderata dei voti degli esami del quinquennio e per il 30% dal voto dell'esame di Baccalaureato (15% per l'elaborato scritto [8 ECTS] e 15% per l'esame orale [7 ECTS]).

**art. 35** *Studente fuori corso*

Gli Studenti che, completati gli anni dei rispettivi cicli come *ordinari*, mancano della frequenza richiesta nei singoli corsi stabiliti dal piano di studio o non hanno superato tutte le prove prescritte, vengono considerati *fuori corso*. Sono considerati *fuori corso* anche coloro che, a causa di motivi gravi, presentano domanda al Direttore di sospensione dalla frequenza per almeno un anno accademico.

**art. 36** Tempo utile per la conclusione degli studi

Gli Studenti *fuori corso* - previa iscrizione annuale - possono completare la frequenza e sostenere gli esami mancanti, compreso l'esame di baccalaureato, entro cinque anni dalla conclusione del ciclo di studi. Decorso tale tempo la domanda di ammissione al singolo esame sarà valutata, mediante colloquio, dal Direttore, che potrà chiedere la frequenza di singoli corsi o l'attuazione di studi integrativi.

**art. 37** Certificati

Tutti gli Studenti possono richiedere un certificato degli esami sostenuti;

**art. 38** Esame di Baccalaureato

Sono ammessi all'esame di Baccalaureato gli Studenti ordinari che hanno concluso con voto favorevole tutti gli esami previsti dal piano di studi.

**art. 39** L'esame di Baccalaureato si svolge a norma degli artt. 40-42 dello Statuto.

**art. 40** Lo Studente deve iscriversi all'esame di Baccalaureato entro la data di scadenza prevista dall'annuario ed è tenuto al pagamento della tassa stabilita annualmente.

**art. 41** I tesari delle tematiche dell'esame di Baccalaureato sono comuni agli STI della Facoltà e vengono pubblicati nell'annuario.

## PARTE SECONDA

### NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEL BACCALAUREATO

**Art. 1 - Esame di Baccalaureato**

a) L'esame di Baccalaureato è composto di due parti:

1. presentazione di un elaborato scritto «che dimostri la capacità di esposizione di un tema secondo il metodo della ricerca scientifica» (Statuto, 38c);
2. superamento di un esame accademico conclusivo «che accerti il livello della formazione teologica acquisita dallo Studente» (Statuto, 38d).

b) L'elaborato scritto, di lunghezza complessiva tra i 55.000 e i 90.000 caratteri, spazi inclusi, deve dimostrare la capacità di affrontare in modo scientifico un tema teologico utilizzando gli strumenti metodologici acquisiti nel corso degli studi. Deve trattarsi di un lavoro in parte analitico e in parte

sintetico con il quale il candidato dimostra di aver approfondito il tema, recependo le indicazioni del Docente relatore di tesi.

c) La prova orale, della durata di sessanta minuti, è suddivisa in due colloqui consecutivi di trenta minuti ciascuno alla presenza di una Commissione composta da due Docenti più un Presidente, sulla base di un Tesario che prevede cinque aree teologiche uguali per tutti gli istituti affiliati (fondamentale, dogmatica e morale).

Nel primo colloquio il candidato presenta in modo sintetico l'elaborato scritto (tema, obiettivo, risultati della ricerca), cercando di inserirlo e collegarlo con una delle cinque aree teologiche. Il tempo previsto è di 10 minuti per la presentazione e 20 minuti per il dialogo con il Docente relatore e la Commissione.

Il secondo colloquio del candidato verterà su una delle cinque aree, diversa da quella dell'elaborato scritto comunicata dalla Segreteria allo Studente 48 ore prima. Sarà compito del candidato impostare la propria riflessione a partire dall'area assegnata in modo tale da valorizzare le conoscenze acquisite ed esprimendo la propria capacità analitica e sintetica. Spetta al secondo Docente entrare in dialogo con quanto proposto. Il Docente relatore e il Presidente possono opportunamente intervenire.

d) Lo scopo dell'esame orale è verificare la capacità di sintesi e di elaborazione personale che lo Studente ha maturato al termine del percorso di teologia; tenendo conto della finalità del primo ciclo, si richiede che la capacità di sintesi ed elaborazione personale siano almeno iniziali.

e) La Commissione è composta dal Docente relatore di tesi, da un Docente dell'Istituto e dal Presidente, che può essere il Preside della Facoltà Teologica, un suo delegato, oppure un altro Docente della sede (ad es. Direttore o Vicedirettore).

Può essere prevista la presenza di un altro Docente.

f) La valutazione finale è data dal 70% della media ponderata dei voti degli esami del quinquennio e per il 30% dal voto dell'esame di Baccalaureato (15% per l'elaborato scritto [8 ECTS] e 15% per l'esame orale [7 ECTS]).

g) Il tesario è composto da cinque temi teologici che sono uguali per tutti gli Istituti affiliati. I singoli Istituti possono variare lo sviluppo dei temi predisponendo una breve traccia per ciascuna tesi.

h) Per favorire la preparazione all'esame, nel primo semestre dell'ultimo anno verrà proposto un seminario, composto di 12 lezioni per un totale di 24 ore (ECTS 3), nel quale saranno riprese le singole aree teologiche. È auspicabile che i seminari teologici previsti dal curriculum affrontino anche i temi che poi entrano nell'esame di baccalaureato. È utile che il corso di "Introduzione alla teologia" (o di "Teologia fondamentale") fornisca già una iniziale griglia di lettura che poi favorirà la sintesi personale dello Studente, di anno in anno.

## **Art. 2 - Tesario: aree teologiche**

### **1. La rivelazione e la fede (area fondamentale)**

L'originaria relazione dell'uomo con Dio

### **2. Gesù Cristo e il volto di Dio (area cristologico-trinitaria)**

La rivelazione cristologico-trinitaria nella fede della Chiesa

### **3. Morale, coscienza e discernimento (area di morale fondamentale)**

L'esperienza della fede come espressione dell'agire credente

### **4. Chiesa e sacramenti (area ecclesiologico-sacramentaria)**

Il mistero della Chiesa e l'economia sacramentale della fede

### **5. Creazione e salvezza (area dell'antropologia teologica)**

L'antropologia cristiana e la condizione creaturale dell'umanità